allegato " D " al n. 1615 di fascicolo

STATUTO

PREMESSA

La Fondazione ATCOM -TETTO AMICO ETS nasce dalla trasformazione dell'Associazione ATCOM – Associazione Nazionale Trapianti di Cuore Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna ODV - ETS della quale raccoglie e rinnova l'eredità morale e il patrimonio di solidarietà maturati sin dalla sua costituzione del 12 febbraio 2003.

Nel solco dei principi della Costituzione, essa riconosce nella dignità della persona, nella solidarietà, nella tutela della salute, nel valore del dono e nell'accoglienza di chi vive la malattia e di chi ne condivide il cammino, i fondamenti della propria identità.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore", in seguito CTS) è costituita la

"**Fondazione ATCOM - TETTO AMICO ente del terzo settore**",

ovvero in forma sintetica "Fondazione ATCOM -TETTO AMICO ETS".

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (di seguito "lo Statuto"), dal C.T.S., dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (di seguito "Normativa applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazio-

ni al pubblico.

ART.2 – SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Bologna.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART.3 – SCOPO

3.1. La Fondazione non persegue scopi di lucro e pertanto non è consentita, anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitali.

La Fondazione ha finalità di solidarietà, inclusione e promozione.

ART.4 – OGGETTO

4.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di utilità sociale, solidaristiche ed ha come finalità quella di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali di tutti quei soggetti che versano in situazioni di disagio a causa di patologie cliniche che possono portare al trapianto di organo; situazioni queste che coinvolgono anche i famigliari di tali soggetti.

4.2. La Fondazione si propone, tra l'altro, di:

I. assistere i pazienti e i loro famigliari nella ricerca di soluzioni di carattere logistico, finalizzate a rimuovere ogni ostacolo possibile in direzione di una migliore qualità di vita, anche stipulando contratti di affitto e contratti d'uso di immobili o altre forme di accoglienza abitativa;

II. sensibilizzare la pubblica opinione sull'importanza della donazione di organi e trapianti;

III. assumere iniziative in campo sociale, previdenziale e assicurativo atte a

garantire la tutela dei predetti soggetti;

IV. collaborare con le strutture ospedaliere specialistiche, fornendo loro il supporto in campo trapiantologico;

V. interagire con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali e, più in generale, con le strutture preposte allo scopo di assicurare condizioni ottimali, organizzative e legislative nel campo dell'assistenza che la patologia richiede.

ART.5 – VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1. La Fondazione può avvalersi ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART.6 – DURATA

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II. PATRIMONIO ED ENTRATE

ART.7 – PATRIMONIO

7.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, e da ogni successivo apporto espressamente destinato a tal fine.

7.2. Il patrimonio è costituito da:

a) Fondo di dotazione; che si intende permanentemente finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica;

b) Patrimonio vincolato; costituito dalle riserve vincolate per espresso vincolo imposto dalla Fondazione o da terzi donanti.

c) Patrimonio libero; costituito dalle ulteriori riserve libere del patrimonio.

ART.8 – RISORSE ECONOMICHE

8.1. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione si può pregiare delle seguenti risorse economiche:

^ redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

^ elargizioni, erogazioni liberali, lasciti, donazioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, i contributi di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;

^ introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

^ ogni altro provento ammesso dalla normativa vigente.

ART.9 – RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di sostenere le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, e in ogni caso nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

9.2. La Fondazione potrà altresì ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso dai fondatori o da terzi sostenitori, non saranno produttivi di interessi, salvo diverso accordo tra le parti, e comunque nei limiti di quanto previsto nell'articolo 8, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 117/2017.

Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta ed avere data certa.

ART.10 – IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

10.1. Qualsiasi apporto, contributo, o erogazione liberale, comunque denominati, effettuato a favore della Fondazione, si intende effettuato "a fondo perduto" e non è mai ripetibile/rimborsabile, neanche in caso di morte o estin-

zione del soggetto disponente, né in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa.

10. 2. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati e che sia effettuato dai fondatori o da terzi sostenitori a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, né attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

10.3. Tali apporti al contempo non sono trasmissibili, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi; né a causa di morte.

ART.11 – SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

11.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare del patrimonio della Fondazione.

ART.12 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

12.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART.13 – PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti c.c.

TITOLO III

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART.14 – ORGANI

14.1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in seguito "Presidente") e il Vice Presidente;

c) il Segretario

d) l'Organo di controllo;

e) Il Revisore legale qualora obbligatorio per legge o, facoltativamente, deliberato dal CDA

14.2 La responsabilità degli organi sociali è sancita dalla legge.

ART.15 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa vigente, ed è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

15.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente ed il vice Presidente e disporne la revoca; nominare il Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio, e disporne la revoca;

b) nominare l'Organo di controllo e disporre la revoca;

c) attribuire, ove sia obbligatorio per legge, o qualora lo ritenga opportuno, l'incarico di revisore legale, e disporne la revoca;

d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e

promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) disporre la eventuale revoca del mandato del singolo consigliere, nei casi previsti dal presente statuto;

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

g) approvare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ogni anno;

h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

i) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e allo Statuto;

j) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

k) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile, di competenza dell'Organo amministrativo della Fondazione.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati, stabilendone i relativi limiti in sede di nomina. I poteri delegati in ogni caso, possono essere avocati a sé dal Consiglio in qualsiasi momento.

15.5 Il Consiglio di amministrazione in carica può, con delibera motivata, revocare dalla carica il consigliere per gravissimi motivi, quali l'assunzione di comportamenti lesivi del buon nome della Fondazione ovvero nel caso abbia compiuto atti o azioni idonei a procurare danni alla Fondazione o gettare discredito sulla stessa.

ART.16 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a sette Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione in carica, alla scadenza del relativo mandato triennale, nominerà i consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio di Amministrazione.

16.3. La carica di componente dell'Organo di Amministrazione, ivi incluse quella di Presidente, è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della Fondazione, purché tale attività riguardi mansioni distinte e separate dalle funzioni connesse alla carica istituzionale.

16.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART.17 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

17.1. Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, al Presidente in virtù dell'impegno richiesto per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e della complessità operativa.

ART.18 – DURATA DELLA CARICA

18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio

della carica.

18.2. In caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina per cooptazione in sostituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri residui.

Il consigliere / consiglieri così nominati durano in carica fino al termine di durata del Consiglio di amministrazione.

18.3. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

ART.19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.

19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

ART.20 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia-

no presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

20.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estensione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica.

20.4. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.5. Non sono ammessi né il voto per delega, né per corrispondenza.

20.6. Il Presidente o il Consigliere che intenda instaurare un rapporto di lavoro con la Fondazione deve darne comunicazione preventiva all'Organo di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

La delibera di assunzione e la determinazione del relativo compenso devono essere approvate dall'Organo di Amministrazione con l'astensione obbligatoria del soggetto interessato, garantendo la trasparenza e la congruità economica rispetto ai contratti collettivi di settore.

20.7. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente

lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.21 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

21.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e Presiede il Consiglio di amministrazione.

21.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione;

b) dare attuazione alle delibere assunte dal CDA;

c) promuovere l'adozione di regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, utili ad assicurare una migliore gestione delle disposizioni statutarie.

21.3. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

21.4. In casi eccezionali, di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione della ratifica del suo operato.

21.5. Qualora il Presidente sia anche dipendente della Fondazione, egli è soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altro consigliere individuato dall'Organo di Amministrazione.

21.6. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.22 – SEGRETARIO

22.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività ese-

cutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione.

22.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Organo amministrativo e cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione, su mandato del Consiglio di Amministrazione medesimo.

22.3. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

ART.23 – ORGANO DI CONTROLLO

23.1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

23.2. L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale.

Nel caso di organo collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri effettivi ed il Presidente dell'organo di controllo è individuato in sede di nomina.

23.3. In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

23.4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

23.6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.7. L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi.

23.8. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza dell'organo di controllo monocratico ovvero di uno dei membri dell'organo di controllo collegiale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla integrazione dell'Organo di controllo.

23.9. L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; la riunione può svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o attraverso altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

23.10. L'Organo di Controllo è chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

23.11. Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

ART.24 –REVISIONE LEGALE

24.1. La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'arti-

colo 31 del Codice del terzo settore.

24.2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 117/2017.

ART.25 – ESERCIZI E BILANCIO

25.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ART. 26 – BILANCIO SOCIALE

26.1. Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.

26.2 Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

ART.27 – SCRITTURE CONTABILI

27.1. La Fondazione tiene le scritture contabili previste dalla normativa applicabile

ART.28 – LIBRI DELLA FONDAZIONE

28.1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura del suddetto organo, libro che è conservato presso la sede.

28.2. Qualora si avvalga di volontari non occasionali, la Fondazione istitui-

sce il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART.29 - MODICHE STATUTARIE E DELIBERAZIONI STRAORDINARIE

29.1. Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

ART.30 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

30.1. La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

30.2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART.31 – RINVIO

31.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le altre leggi vigenti in materia.

f.to Francesca Rosaria Agostino

FRANCESCO VERONESI Notaio